

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2012) 363 defi-
nitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII-bis, n. 92)**

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto COM(2012) 363 definitivo,

considerato che esso intende assicurare una protezione degli interessi finanziari dell'Unione europea, in caso di frode o altre attività illegali, che sia equivalente ed efficiente in tutti gli Stati membri e istituire un livello di tutela comune e proporzionata, basata su misure dissuasive, per rafforzare l'efficacia delle norme di bilancio e di finanziamento dell'Unione;

tenuto conto che la presente proposta di direttiva abroga la Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e i relativi protocolli, e che essa fa parte di un pacchetto di misure volte a rafforzare l'azione penale a livello europeo, nel quale rientra, tra le altre, la proposta di direttiva relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato (COM(2012) 85 def.);

considerato infine che la proposta intende offrire un campo di applicazione sufficientemente ampio da includere i gruppi di autori di reato che operano a danno del denaro pubblico europeo con maggiore gravità e/o frequenza; ampliare adeguatamente le fattispecie di reato in modo da includere i tipi di condotta più gravi e/o più frequenti a danno del denaro pubblico europeo; contemplare tipi e livelli di sanzioni sufficienti per garantire una protezione equa del denaro pubblico europeo in tutta l'Unione, nel rispetto del principio di proporzionalità,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 325, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di pervenire a una protezione efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione;

la proposta appare conforme al principio di sussidiarietà in quanto solo l'intervento dell'Unione permette di adottare definizioni di reato comuni a tutti gli Stati membri tali da ridurre i rischi di pratiche discordanti, assicurare un'interpretazione uniforme e rafforzare l'effetto deterrente e il potenziale repressivo, riducendo altresì l'incentivo per i potenziali autori di reati a spostarsi in giurisdizioni più indulgenti all'interno dell'Unione;

la proposta appare altresì conforme al principio di proporzionalità in quanto pienamente congrua alle finalità che intende perseguire;

nel merito, si rivolge particolare attenzione agli articoli 4 e 5, i quali individuano le attività illegali nell'ambito della prevenzione e lotta contro la frode, dal riciclaggio di denaro, alla corruzione intesa anche come violazione dei doveri d'ufficio, alla ritenzione illecita di fondi o beni contraria allo scopo previsto da parte di funzionari pubblici, nonché a tutte le forme di preparazione e partecipazione (istigazione, favoreggiamento, concorso, tentativo) ai reati summenzionati. Appare opportuno, visto l'assoluto rilievo delle misure introdotte e l'intensa attività governativa e parlamentare volta a introdurre modifiche sostanziali al diritto penale nazionale, che il Governo affronti il negoziato sulla proposta in oggetto (come anche sulla proposta di direttiva sul sequestro dei beni di reato) tenendo conto in particolare dei contenuti delle proposte di legge nazionali volte a prevenire e reprimere la corruzione, nonché a introdurre nel codice penale incisive modifiche alla disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione.